



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il 16/01/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

CATANIA ANTONIO, Presidente

GENTILI CLAUDIA, Relatore

MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice

in data 16/01/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1259/2023 depositato il 20/04/2023

proposto da

Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano - Via Dei Missaglia, 97 20142 Milano MI

elettivamente domiciliato presso dp.1milano@pce.agenziaentrate.it

contro

Laszlo Kun - KNULZL64B02Z134H

Difeso da

Filippo Caruso - CRSFPP84E16B354X

ed elettivamente domiciliato presso filippo.caruso@milano.pecavvocati.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 2965/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 1 e pubblicata il 28/10/2022

Atti impositivi:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B013301525-2020 IVA-ALTRO 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.2965-22, depositata il 28.10.2022, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in parziale accoglimento del ricorso avanzato da Kun Laszlo avverso l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione ai sensi dell'art. 41 bis DPR 600/73 il reddito da lavoro autonomo applicando le relative sanzioni, per complessive euro 63.789,00 (di cui euro 23.910,00 per sanzioni), aveva annullato l'avviso di accertamento per l'anno 2015 in relazione all'imposta a titolo di Irap, riducendo del 15% la somma irrogata a titolo di sanzione e compensando per metà le spese di lite.

Proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, DPI Milano, eccependo la non correttezza dell'abbattimento della sanzione del 15% operato nella sentenza impugnata, in quanto la sanzione comminata di euro 23.910,00 era pienamente legittima anche venendo meno la pretesa Irap e pur tenendo conto dell'acquiescenza dell'Ufficio al rilievo Irap; nel merito, insisteva per la legittimità dell'avviso di accertamento e dell'attività ispettiva dell'Ufficio alla luce della mancata risposta del contribuente al questionario inviato ed in difetto di documentazione comprovante gli asseriti costi sostenuti dal contribuente; chiedeva quindi di dichiarare la legittimità della sanzione applicata.

Si costituiva in giudizio Laszlo Kun deducendo l'infondatezza del motivo di appello, non avendo il contribuente commesso le violazioni contestate ed in ogni caso sussistendo l'esimente della forza maggiore atteso lo stato di malattia; proponeva appello incidentale, riproponendo i motivi di gravame sollevati in primo grado circa l'illegittimità e l'infondatezza della rideterminazione del reddito operata dall'Ufficio ricorrendo alla metodologia induttiva pura, senza riconoscere anche in via forfettaria alcun costo; chiedeva pertanto di rigettare l'appello dell'Ufficio ed accogliere l'appello incidentale, riformando la sentenza impugnata in parte qua, con vittoria delle spese di lite di entrambi i giudizi.

La controversia veniva discussa e decisa all'udienza indicata in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte ritiene fondato l'appello dell'Ufficio in quanto, come correttamente motivato dai primi Giudici, il contribuente ha commesso le violazioni contestate omettendo la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi dal 2009 al 2015, non essendo contestato lo svolgimento di attività professionale per l'annualità in oggetto e non potendosi configurare l'esimente della forza maggiore poiché la grave patologia documentata dal contribuente non risulta coeva con gli obblighi dichiarativi e contributivi.

Consegue che il criterio seguito dall'Ufficio per la determinazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico ex art. 12 Dlgs 472/97, appare corretto avendo applicato gli aumenti come previsti dalla legge sulla violazione più grave relativa alla omessa presentazione della dichiarazione Iva.

Ciò premesso in linea di principio, tuttavia deve ritenersi fondato il motivo di appello incidentale in ordine alla corretta metodologia seguita dall'Ufficio per la ricostruzione induttiva del reddito; infatti, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (Corte di Cassazione ordinanza n. 2581 del 4 febbraio 2021) in tema di costi deducibili, anche in caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio deve determinare la base imponibile considerando i costi, anche solo induttivamente, relativi ai maggiori costi accertati.

Sulla base di ciò, nel caso di specie devono riconoscersi in via forfettaria costi deducibili in riferimento alla annualità in questione nella misura del 20% del reddito accertato, tenuto conto della tipologia dell'attività esercitata, dell'entità dei ricavi e della redditività media del settore.

Le sanzioni applicate, secondo il principio del cumulo giuridico correttamente richiamato dall'Ufficio, dovranno quindi essere ricalcolate in proporzione della diversa quantificazione della base imponibile secondo i principi sopra esposti.

Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti, attesa la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Giustizia di Secondo Grado della Lombardia, definitivamente pronunciando;

- in accoglimento dell'appello dell'Ufficio, riforma la sentenza impugnata nella parte in cui riduce del 15% la somma irrogata a titolo di sanzione;

-in accoglimento dell'appello incidentale del contribuente, riconosce in via forfettaria costi deducibili nella misura del 20% del reddito accertato, con conseguente rideterminazione delle relative sanzioni.

-Spese di lite compensate.

Milano, 16.01.2024

Il Giudice relatore

Dott.ssa Claudia Gentili

Il Presidente

Dott. Antonio Catania